Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Uff. 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti Fitosanitari Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 ROMA

DGISAN/7/ I.5.i.z./

Ministero della Salute **DGISAN**

0003958-P-02/02/2018



REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALTERITARE, VETERINARIA Data di arri Data -5 FEB. 2018 registraz. Prot. N. Indice classificazione Protica / Fascicolo E. 920.07-8

Agli ASSESSORATI ALLA SANITA' **DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE** AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Loro sedi

All'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria - Reparto antiparassitari protocollo.centrale@pec.iss.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Infrastrutture e Servizi cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni ambientali dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

AGROFARMA federchimica@legalmail.it

ASSOMETAB ibmaitalia@pec.it

UNIONCHIMICA direzione.generale@pec-confapi.org

AIIPA aiipa@pec.it

AIRI airi@rice.it

CONFAGRICOLTURA presidenza@confagricoltura.it

COLDIRETTI coldiretti@pec.coldiretti.it

ENTE RISI entenazionalerisi@cert.enterisi.it

ITALMOPA italmopa@italmopa.com

ASSALCO assalco@assalco.it <u>Oggetto</u>: Regolamento della Commissione che sostituisce l'Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Facendo seguito a quanto già comunicato con la nota inviata da questa Direzione Generale (prot. 47857-P-18/12/2017), si comunica che è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/62, in data 23 gennaio 2018 riella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, pur essendo in applicazione dal 1° gennaio 2018.

Tale Regolamento sostituisce il precedente Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, cioè il Regolamento (UE) 752/2014, relativo all'elenco dei prodotti alimentari a cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari.

Tale Regolamento introduce alcune colture minori, in alcuni casi ne modifica la loro collocazione, e ne aggiorna le note in calce.

In particolare:

Il testo della nota in calce (1) nelle parti A e B è stato ridefinito per ragioni di chiarezza: Gli LMR non si applicano ai prodotti o a loro parti che, per le loro caratteristiche e natura, sono utilizzati esclusivamente come ingredienti di mangimi finché non siano fissati LMR distinti nella categoria specifica 1200000 (la categoria 1200000 si riferisce ai prodotti o loro parti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi).

Difatti, al momento tale categoria non è ancora utilizzata nell'ambito del Regolamento (CE) 396/2005, mentre esistono LMR per prodotti alimentari con "doppio consumo": umano e animale (es. semi oleaginosi).

Nella parte A sono state inserite le note in calce (3) e (4), per dare informazioni sulla parte del prodotto alimentare a cui si applicano gli LMR, riferite rispettivamente al mais dolce e ai cereali:

- (3) I semi sono definiti grani interi compresa la crusca
- (4) I semi sono definiti grani interi compresa la crusca. In linea con la definizione concordata durante la riunione CCPR nel 2016, per le specie e le varietà nelle quali non è possibile rimuovere (completamente) i tegumenti mediante battitura (ad es. orzo, avena, spelta, grano saraceno, alcuni pseudo-cereali), la parte di prodotto alla quale si applicano gli LMR è definita come "seme con (tracce di) tegumenti rimanenti".

Comunque, rispetto al precedente Allegato I, la parte del prodotto a cui si applicano gli LMR dei cereali, ora per il riso si riferisce al: "riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone".

Inoltre, nella parte A è stata inserita la nota in calce (7) riferita al miele, al fine di chiarire che: "Nessun LMR è applicabile ad altri prodotti dell'apicoltura finché i singoli prodotti non siano stati individuati ed elencati all'interno di questo gruppo".

Le note in calce (2), (3), (4), (5) e (6) della parte B, rispetto al precedente Allegato I sono state soppresse, dal momento che si riferivano ad una scadenza ormai superata: 1° gennaio 2017.

Una nuova nota in calce (2) è inserita nella parte B (codice 300010-001), per permettere agli operatori commerciali un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi alla modifica della classificazione dei fagioli di soia:

(2) l'aggiunta "eccetto fagioli di soia" si applicherà dal 1°gennaio 2020.

Si chiede a codesti Assessorati di voler diffondere i contenuti della presente nota ai Laboratori del controllo ufficiale.

Le Associazioni di categoria che leggono per conoscenza sono invitate a collaborare con la scrivente Direzione Generale dando la più ampia diffusione della presente nota tra i propri Associati.

Si ringrazia della collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana FERRI)

Referente-Responsabile del procedimento: dott.ssa Lucilla Rossi Tel: +39-065994-6853 e-mail: <u>l.rossi@sanita.it</u>

PEC: dgsan@postacert.sanita.it

EC Wh